

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE**

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

**Si comunica a:**

Avv. **PIERLUIGI TELESE**  
**VIA PANORAMICA, NR.60**  
**ERCOLANO**  
**NA**

---

**Comunicazione di cancelleria****Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **14379/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **PIETROSANTO ALMERINDA**Depositata Sentenza Numero: **389/2019** in data : **01/02/2019**

Parti nel procedimento

*Attore Principale***[REDACTED] RAFFAELE**Difeso da:  
PIERLUIGI TELESE*Convenuto Principale***[REDACTED] S.P.A.**Difeso da:  
**[REDACTED]**  
**vedi P.Q.M. allegato**

RB

Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di NOCERA INFERIORE, nella persona della dott.ssa Almerinda Pietrosanto, della sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n.14379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, introitata a sentenza all'udienza di discussione del giorno 17/07/2018 avente ad oggetto: rimborsi per estinzione anticipata contratto di mutuo.

**TRA**

Greco [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ercolano (NA), via Panoramica, n.60, giusta procura in atti;

attore

**E**

[redacted] s.p.a., con sede in [redacted]

[redacted]

convenuta

**CONCLUSIONI:** come da verbali di causa del 17.07.18, da ritenersi integralmente richiamate.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto notificato in data 19.10.16, l'istante, premesso di avere stipulato, con [redacted] s.p.a., contratto di finanziamento n.174694 con cessione del quinto dello stipendio, e di avere estinto anticipatamente il suddetto prestito, lamenta di non avere ottenuto il rimborso parziale degli oneri versati alla sottoscrizione del contratto, (quali: la commissione di attivazione, la commissione di gestione, il costo di intermediazione, premi assicurativi), eccepisce la vessatorietà della clausola contrattuale che prevede l'esclusione di tali rimborsi e conclude chiedendo accertarsi il suo diritto

5

Sentenza n. 389/19  
Depositata il 1 FEB 2019  
Repertorio n. 200/19  
Cronologico n. 388/19

De

# RB

## Rimborsi Bancari

alla ripetizione "pro rata temporis" degli importi, di cui alle voci suddette ed ivi precisate, per la somma complessiva di €3.345,73, oltre il costo di €48,80 sostenuti per mediazione e spese di lite.

La convenuta, tempestivamente costituita, ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Nocera Inferiore e nel merito, rigettarsi siccome infondate tutte le domande proposte dall'attore.

In via preliminare, si dà atto dell'intervenuto infruttuoso esperimento, per assenza della convenuta, del tentativo di mediazione, come da verbale del 07.09.16.

Ancora in via preliminare ed in rito, sull'eccepita incompetenza del giudice adito.

L'eccepita incompetenza per valore è infondata.

La domanda attorea ha ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta al rimborso della somma di €3.345,00, oltre il costo di €48,80 sostenuti per mediazione.

L'eccepita natura vessatoria della clausola che nega ogni rimborso, nel caso di anticipata estinzione del contratto di mutuo, costituisce esclusivamente una questione pregiudiziale da esaminarsi "incidenter tantum".

In proposito si ritiene utile richiamare quanto statuito dalla S.C. di cassazione, sebbene con riguardo alla materia condominiale: "Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010)

Me

# RB

## Rimborsi Bancari

Nella suddetta pronuncia sono stati, infatti, richiamati i principi generali che seguono: “in base al principio stabilito dall'art. 34 cod. proc. civ., la competenza può essere spostata soltanto se la questione pregiudiziale debba essere decisa, per legge o per espressa domanda di una delle parti, con efficacia di giudicato, mentre non ricorrono, invece, le condizioni per l'applicabilità di tale norma, qualora la questione sia stata dedotta come semplice eccezione riconvenzionale al limitato fine di paralizzare gli effetti della domanda (sent. 28 giugno 1979 n. 3632 Cass. 7 gennaio 1970 n. 25) e che nel qualificare l'azione ai fini della competenza occorre far riferimento al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (sent. 14 aprile 1973 n. 1068; 16 aprile 1973 n. 1076).

Nel merito.

Il contratto di mutuo, di cui si discute, è stato concluso in data 20.07.2010 ed estinto in data 31.12.14.

L'art. 125 TUB vigente “ratione temporis”, rubricato “Disposizioni varie a tutela dei consumatori”, disponeva che: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Sulla sua applicazione, anche ai contratti in corso, era già intervenuta anche la Banca d'Italia con la Comunicazione del 10.11.09 volta ad assicurare la conoscenza effettiva da parte del consumatore del diritto alla suddetta riduzione del costo complessivo del credito.

Parte convenuta ha eccepito l'esistenza della clausola contrattuale di cui all'art.2 del contratto, che prevede la non rimborsabilità delle commissioni e degli oneri, ivi indicati, riconoscendosi al contraente la possibilità di fruire, in caso di estinzione anticipata del prestito, di abbuono dei soli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.

Detta norma contrattuale deve ritenersi illegittima.

Nonostante la doppia sottoscrizione da parte del contraente della suddetta clausola, diversamente da quanto previsto dal codice del consumo, non vi è prova che essa sia stata approvata a seguito di

# RB

## Rimborsi Bancari

specifica trattativa svolta dai contraenti, come previsto dall'art.34 co.5 del cod. di consumo, già vigente.

Difatti, la cennata doppia sottoscrizione, riferita, peraltro, a numerose clausole, tra loro eterogenee, non può ritenersi dimostrativa della effettiva contrattazione tra le parti e quindi, della volontà del mutuatario di rinunciare alla suddetta riduzione dei costi prevista in suo favore dalla legge e del rispetto di tale ulteriore tutela accordata al consumatore.

La rinuncia al rimborso deve, pertanto, ritenersi nulla.

Venendo quindi all'esame delle poste di cui si chiede il rimborso.

In proposito è ormai consolidata la distinzione, già adottata dalla Banca d'Italia, tra costi cosiddetti "up front" e costi "recurring".

I primi non dipendono dalla durata del finanziamento e sono affrontati dall'istituto finanziario all'inizio del rapporto contrattuale.

I costi cd. "recurring" riguardano le prestazioni effettuate durante il corso del rapporto.

Solo tali ultimi costi possono ritenersi ripetibili in misura proporzionale, in caso di anticipata estinzione, proprio perché detti oneri maturano con il decorso del tempo, per prestazioni rese durante la durata del rapporto.

Secondo le direttive del Governatore della Banca d'Italia detti costi dovevano essere distinti nel contratto.

Nel contratto in esame sono specificati i seguenti costi: €.300,00 per spesa di istruttoria e per le prestazioni ed oneri preliminari connessi alla concessione del prestito; €. 1.066,66 (per commissioni di attivazione, comprensiva dei rischi connessi all'attivazione; €.1.710,33 commissione di gestione pratica durante l'intero periodo, di cui €.25,00 per spese di gestione documentale, per l'intero periodo anche successivo alla estinzione del prestito; €.522,89 per premio anticipatamente dovuto per polizze assicurative; €.96,02 per rivalsa degli oneri erariali spese di notifica, registrazione e postali; €.3.844,80 per oneri relativi al costo di intermediazione del prestito da Cofimar s.p.a.; €.379,67 premio anticipatamente corrisposto dal mutuante per garanzia assicurativa a copertura dei rischi diversi di impiego.

Ebbene rispetto ad essi, da quanto sopra riportato, è agevole constatare che non vi è stata una specificazione nel dettaglio dei costi delle diverse attività prestate, riguardo alle commissioni di gestione della pratica, comunque riferite all'intero periodo e che, pertanto, non possono considerarsi costi up front.

Tra essi solo il costo di intermediazione dovuto all'intermediario, nonché gli oneri fiscali, devono ritenersi costi up front.

RB

# RB

## Rimborsi Bancari

Tuttavia, detto costo è indicato senza specificazione degli importi riferibili all'istruttoria del finanziamento e come tali da ritenersi costi fissi e di quelli che invece sono collegati alla durata del rapporto.

Attesa l'opacità del contratto, in applicazione dell'art.1368 co.2 c.c., si ritengono rimborsabili anche detti importi.

L'attore ha richiesto il rimborso "pro-rata temporis" delle commissioni riconosciute in favore dell'attività della mandataria [REDACTED] s.p.a.

Il costo dell'assicurazione depurato degli oneri fiscali è evidentemente e pacificamente ritenuto un costo recurring.

A tanto consegue, considerate le voci richieste dall'istante, la somma dovuta a titolo di rimborso da riconoscere al mutuatario per il recesso anticipato, va calcolata sommando il costo della commissione riconosciuta in favore di [REDACTED] s.p.a. pari ad €3.844,80, con l'importo dovuto per spese di gestione €1.710,33 cui va detratto l'importo già riconosciuto nel conto estintivo di €663,17 che quindi ammonta ad €1.047,00, con i premi assicurativi di €522,89, cui va detratto l'importo di €158,83 di cui l'attore riconosce l'intervenuto rimborso.

Al riguardo non può accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta relativamente al rimborso degli importi erogati per i premi assicurativi. Detta polizza è collegata al finanziamento, tant'è che il suo costo è menzionato dal contratto di mutuo.

Ed è vero, altresì, che detto collegamento contrattuale determina l'estinzione della polizza al momento della cessazione del finanziamento.

Quindi, in caso di estinzione anticipata del mutuo, la polizza assicurativa deve ritenersi estinta.

Né può invocarsi la norma di cui all'art.22 del D.L. 179/2012 commi 15 quater -septies, atteso che essa non prevede come unico legittimato passivo l'impresa di assicurazione, ma piuttosto disciplina la possibilità di rivalsa.

A tal proposito deve, infatti, considerarsi che la conclusione del contratto di assicurazione è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

La somma dei suddetti importi, pari ad €5.255,86 va divisa per il numero totale delle rate concordate, pari a 120, e poi moltiplicato per quelle residue, pari a 70, e pertanto, l'importo da rimborsare ammonta ad €3.065,91

Per tutto quanto appena esposto, va accolta la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto si condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore della complessiva somma di €3.066,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia.

P.Q.M.

# RB

## Rimborsi Bancari

Il Giudice di Pace di NOCERA INFERIORE dott.ssa Almerinda Pietrosanto definitivamente giudicando sulla domanda proposta da [REDACTED] Raffaele nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., con atto iscritto in data 30/11/16, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore della complessiva somma di €3.066,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in mancanza di notula degli esborsi, in complessivi €1.125,00 di cui €125,00 per spese ed €1.000,00 per compenso professionale, oltre €48,80 per spese di mediazione e spese generali, IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.

Così deciso in Nocera Inferiore li, 14/09/2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 1 FEB. 2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cira Cocca

